

# Regolamento

del

## partenariato con gli ETS

### Sommario

Titolo I – I principi generali.....	2
Articolo 1 – Oggetto.....	2
Articolo 2 – Principi.....	2
Articolo 3 – Attività di interesse generale.....	2
Articolo 4 – Enti del terzo settore.....	4
Articolo 5 – Pianificazione delle attività.....	4
Titolo II – La co-programmazione.....	5
Articolo 6 – Co-programmazione.....	5
Articolo 7 – Avvio del procedimento.....	5
Articolo 8 – Avviso pubblico.....	5
Articolo 9 – Attività istruttoria.....	6
Articolo 10 – Conclusione della co-programmazione.....	6
Articolo 11 – Avviso sui risultati.....	6
Titolo III – La co-progettazione.....	7
Articolo 12 – Co-progettazione.....	7
Articolo 13 – Avvio del procedimento.....	7
Articolo 14 – Avviso pubblico.....	7
Articolo 15 – Tavolo di co-progettazione.....	8
Articolo 16 – Conclusione della co-progettazione.....	9
Articolo 17 – Avviso sui risultati.....	9
Articolo 18 – Accordo attuativo.....	9
Titolo IV – L’accreditamento degli ETS.....	10
Articolo 19 – Elenco degli ETS accreditati.....	10
Articolo 20 – Avviso di formazione dell’elenco.....	10
Articolo 21 – Pubblicazione dell’elenco.....	11
Articolo 22 – Co-progettazione previo accreditamento.....	11
Articolo 23 – Patto di accreditamento.....	11
Titolo V – Le convenzioni.....	12
Articolo 24 – Convenzioni.....	12
Articolo 25 – Procedimento.....	12
Articolo 26 – Requisiti degli ETS.....	12
Articolo 27 – Trasporto sanitario.....	12
Titolo VI – Norme finali.....	14
Articolo 28 – Trattamento e tutela dei dati personali.....	14
Articolo 29 – Trasparenza.....	14
Articolo 30 - Entrata in vigore.....	14

# **Titolo I – I principi generali**

## **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative delle forme di partenariato tra comune ed enti del terzo settore previste dall'ordinamento e, in particolare, dagli artt. 55, 56 e 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, **Codice del terzo settore**.
2. Le forme di partenariato normate dal presente sono:
  - co-programmazione e co-progettazione;
  - accreditamento per la co-progettazione;
  - convenzione.

## **Articolo 2 – Principi**

1. Le forme di partenariato tra comune ed enti del terzo settore (ETS) sono attuative del principio della sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 co. 4 della Costituzione.
2. Le forme di partenariato sono formalizzate secondo principi di cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, nonché trasparenza e pubblicità.
3. Per espressa previsione dell'art. 6 del d.lgs. 36/2023, alle forme di partenariato tra comune ed enti del terzo settore (ETS) non si applica disciplina del Codice dei contratti pubblici.

## **Articolo 3 – Attività di interesse generale**

1. Le forme di partenariato tra comune ed enti del terzo settore possono essere attivate esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale, quali:
  - interventi e servizi sociali;
  - interventi e prestazioni sanitarie;
  - prestazioni sociosanitarie;
  - educazione, istruzione e formazione professionale;
  - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (esclusa l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi);
  - interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo;
  - interventi e servizi finalizzati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo;
  - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
  - formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità, persone senza fissa dimora, persone beneficiarie di protezione internazionale, secondo l'art. 2 co. 4 del d.lgs. 112/2017;
- alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- cura di procedure di adozione internazionale;
- protezione civile;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> L'elenco delle attività di interesse generale che un ente del terzo settore può svolgere è riportato all'art. 5 del Codice del Terzo settore, decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

## **Articolo 4 – Enti del terzo settore**

1. Sono enti del terzo settore le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (ASP), gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)<sup>2</sup>.
2. Non sono enti del terzo settore le pubbliche amministrazioni e gli enti sottoposti a direzione o coordinamento da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché gli altri soggetti individuati dall'art. 4 co. 2 del Codice del terzo settore.

## **Articolo 5 – Pianificazione delle attività**

1. La giunta comunale, in via preliminare, con propria deliberazione, individua per quali materie e progetti attivare forme di partenariato con enti del terzo settore fissando, eventualmente, indirizzi e vincoli procedurali per assicurare il rispetto dei principi di cui al precedente art. 2.
2. La giunta, contestualmente, individua il dirigente o l'ufficio responsabile di ciascun procedimento.

---

<sup>2</sup> La definizione esatta e completa di ente del terzo settore è data dall'art. 4 del Codice del terzo settore.

## **Titolo II – La co-programmazione**

### **Articolo 6 – Co-programmazione**

1. La co-programmazione consente al comune, in collaborazione con enti del terzo settore (ETS), di individuare i bisogni da soddisfare ed i conseguenti interventi necessari, nonché le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse disponibili.
2. La co-programmazione si sostanzia in un'istruttoria partecipata e condivisa nella quale, ferme restando le prerogative dell'amministrazione precedente, il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere è il risultato della collaborazione di tutti i partecipanti al procedimento.

### **Articolo 7 – Avvio del procedimento**

1. Il responsabile dell'ufficio competente, per materia o progetto, avvia il procedimento con la determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del TUEL.
2. Nella determinazione a contrattare il responsabile indica le finalità del partenariato, requisiti e modalità di selezione dell'ente o degli enti del terzo settore con i quali collaborare.

### **Articolo 8 – Avviso pubblico**

1. In attuazione dei principi di pubblicità e trasparenza, il responsabile che ha assunto la determinazione a contrattare pubblica sul sito web del comune, in Amministrazione trasparente, un avviso con il quale rende note le finalità del partenariato, i requisiti richiesti ed i criteri per selezionare l'ente o gli enti del terzo settore interessati alla collaborazione, il termine entro il quale presentare la relativa domanda.
2. L'avviso contiene almeno le informazioni seguenti:
  - oggetto del procedimento di co-programmazione;
  - requisiti dei partecipanti;
  - modalità di presentazione della domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa una liberatoria in favore dell'amministrazione precedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate;
  - tempi e modalità di svolgimento del procedimento;
  - conclusione del procedimento;
  - regime di pubblicità e trasparenza<sup>3</sup>.
3. L'avviso è pubblicato per almeno quindici giorni naturali e consecutivi.
4. Il responsabile può applicare ogni altra forma di pubblicità dell'avviso che ritenga utile.

---

<sup>3</sup> Cfr. si veda il decreto n. 72/2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante le "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. 117/2017", pag. 9.

## **Articolo 9 – Attività istruttoria**

1. Applicando i criteri definiti nella determinazione a contrattare e nell'avviso, il responsabile individua l'ente o gli enti del terzo settore con i quali avviare la collaborazione.
2. Le parti concordano un calendario di incontri per programmare interventi e progetti di pubblico interesse e ritenuti necessari.
3. Il procedimento si conclude, di norma, entro sessanta giorni dal primo incontro.
4. L'attività di co-programmazione svolta durante gli incontri tra le parti, viene descritta in uno o più *verbali*, sottoscritti dai partecipanti e pubblicati sul sito web del comune in Amministrazione trasparente.

## **Articolo 10 – Conclusione della co-programmazione**

1. Il responsabile competente conclude il procedimento con apposita determinazione nella quale riporta i risultati dell'attività di co-programmazione approvando il contenuto dei *verbali* di cui all'articolo precedente.
2. La giunta comunale, con propria deliberazione, accerta che gli esiti del procedimento siano conformi agli indirizzi ed ai vincoli eventualmente prestabiliti ai sensi del precedente art. 5 co. 1.

## **Articolo 11 – Avviso sui risultati**

1. I risultati conclusivi delle attività di co-programmazione sono resi noti pubblicando un avviso sul sito web del comune, in Amministrazione trasparente.
2. L'avviso è pubblicato per almeno quindici giorni naturali e consecutivi.
3. Il responsabile può applicare ogni altra forma di pubblicità dell'avviso che ritenga utile.

## **Titolo III – La co-progettazione**

### **Articolo 12 – Co-progettazione**

1. La co-progettazione permette al comune, in collaborazione con enti del terzo settore, di definire ed eventualmente realizzare specifici progetti di servizio o intervento finalizzati a soddisfare i bisogni individuati attraverso gli strumenti di programmazione.
2. La co-progettazione è la metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con gli enti del terzo settore<sup>4</sup>.
3. La co-progettazione deve sempre prevedere il termine di conclusione di interventi o progetti e uno o più parametri per accertare l'utilità dei medesimi.

### **Articolo 13 – Avvio del procedimento**

1. Il responsabile dell'ufficio competente, per materia o progetto, avvia il procedimento con la determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del TUEL.
2. Nella determinazione a contrattare il responsabile indica le finalità del partenariato, requisiti e modalità di selezione dell'ente o degli enti del terzo settore con i quali collaborare.
3. La co-progettazione può essere attivata dal comune anche se, in via preliminare, non sia stata attuata alcuna forma di co-programmazione. È possibile attivare la co-programmazione e, all'esito di questa, la conseguente co-progettazione degli interventi o dei progetti.

### **Articolo 14 – Avviso pubblico**

1. In attuazione di principi di pubblicità e trasparenza, il responsabile dell'ufficio competente pubblica, sul sito web del comune in Amministrazione trasparente, un avviso con il quale rende note le finalità del partenariato, i requisiti richiesti ed i criteri per selezionare gli enti del terzo settore, il termine entro il quale presentare la relativa domanda.
2. L'avviso contiene almeno le informazioni seguenti:
  - finalità del procedimento e oggetto del procedimento;
  - durata del partenariato;
  - quadro progettuale ed economico di riferimento;
  - requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
  - fasi del procedimento e modalità di svolgimento;

---

<sup>4</sup> Cfr. decreto n. 72/2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante le "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. 117/2017", pag. 10.

- criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
  - conclusione del procedimento;
  - regime di pubblicità e trasparenza<sup>5</sup>.
3. L'avviso indica le risorse messe a disposizione dal comune utilizzabili nell'esecuzione del progetto, in forma di:
- risorse economiche (contributi economici);
  - beni mobili e/o immobili (contributi materiali);
  - risorse umane.
4. Il responsabile, di norma, allega all'avviso:
- un documento progettuale di massima o progetto a carattere preliminare;
  - lo schema di convenzione, regolante i rapporti di collaborazione fra amministrazione procedente e ETS, anche ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - il modello di domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell'amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate;
  - l'eventuale modello di proposta (progettuale ed economica).
5. L'avviso è pubblicato per almeno quindici giorni naturali e consecutivi.
6. Il responsabile può applicare ogni altra forma di pubblicità dell'avviso che ritenga utile.

### **Articolo 15 – Tavolo di co-progettazione**

1. Applicando i criteri definiti nella determinazione a contrattare e nell'avviso, il responsabile individua l'ente o gli enti del terzo settore, utilmente collocati in graduatoria, con i quali avviare la co-progettazione.
2. Le parti concordano un calendario di incontri per co-progettare interventi e progetti ritenuti necessari e definire il contenuto e le modalità attuative degli interventi e dei progetti.
3. Il procedimento si conclude, di norma, entro sessanta giorni dal primo incontro.
4. L'attività svolta durante gli incontri tra le parti, viene descritta in uno o più *verbali*, sottoscritti dai partecipanti e pubblicati sul sito web del comune in Amministrazione trasparente.

---

<sup>5</sup> Cfr. si veda il decreto n. 72/2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante le "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. 117/2017", pag. 11.

## **Articolo 16 – Conclusione della co-progettazione**

1. Il responsabile competente conclude il procedimento con apposita determinazione nella quale riporta i risultati dell'attività di co-progettazione approvando i *verbali* di cui all'articolo precedente.
2. Il responsabile, con la determinazione conclusiva, affida l'attuazione degli interventi o dei progetti all'ente o agli enti del terzo settore individuati, impegnando la relativa spesa ove prevista.
3. La giunta comunale, con propria deliberazione, accerta che gli esiti del procedimento siano conformi agli indirizzi ed ai vincoli eventualmente prestabiliti ai sensi del precedente art. 5 co. 1.

## **Articolo 17 – Avviso sui risultati**

1. I risultati conclusivi delle attività di co-progettazione sono resi noti pubblicando un avviso sul sito web del comune, in Amministrazione trasparente.
2. L'avviso è pubblicato per almeno quindici giorni naturali e consecutivi.
3. Il responsabile può applicare ogni altra forma di pubblicità dell'avviso che ritenga utile.

## **Articolo 18 – Accordo attuativo**

1. Il responsabile sottoscrive con l'ente o gli enti del terzo settore un *accordo attuativo* (o convenzione) per l'attivazione del rapporto di collaborazione con i medesimi ETS, singoli o associati.
2. L'accordo attuativo disciplina gli elementi dell'esecuzione delle attività di progetto, quali:
  - la durata del partenariato;
  - gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall'ente procedente e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
  - le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
  - le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
  - la disciplina in ordine all'eventuale VIS (valutazione di impatto sociale), per come risultante dagli atti della procedura;
  - i termini e le modalità della rendicontazione delle spese, da prevedere obbligatoriamente in ragione della riconducibilità delle risorse riconosciute agli ETS ai contributi, di cui all'art. 12 della legge 241/1990;
  - i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione.

## **Titolo IV – L’accreditamento degli ETS**

### **Articolo 19 – Elenco degli ETS accreditati**

1. Il responsabile competente ha la facoltà di predisporre un Elenco degli enti del terzo settore accreditati che possono essere chiamati a co-progettare e, successivamente, svolgere attività o servizi di carattere sociale o socioassistenziale.
2. La scelta dell’ente del terzo settore iscritto nell’elenco, chiamato a svolgere l’attività o il servizio sociale o socioassistenziale, è riservata al beneficiario finale dell’attività o servizio, ovvero a chi eserciti la rappresentanza o la tutela del beneficiario<sup>6</sup>.
3. A tal fine, il responsabile sottopone al beneficiario dell’attività o servizio l’elenco degli ETS accreditati e organizza uno o più incontri tra il beneficiario dell’attività o servizio (o chi eserciti la rappresentanza o la tutela di questo) e gli ETS preselezionati.

### **Articolo 20 – Avviso di formazione dell’elenco**

1. In attuazione di principi di pubblicità e trasparenza, il responsabile dell’ufficio competente pubblica, sul sito web del comune in Amministrazione trasparente, un avviso con il quale rende nota la volontà di attivare rapporti di collaborazione con enti del terzo settore mediante co-progettazione preceduta da accreditamento dei soggetti interessati.
2. L’avviso, oltre a quanto previsto al precedente art. 14, riporta le informazioni seguenti:
  - requisiti richiesti agli ETS, inerenti alla procedura di accreditamento;
  - eventuale durata del rapporto di accreditamento;
  - condizioni economiche per l’attivazione del rapporto di accreditamento (importo del contributo riconoscibile agli ETS tenendo conto della eventuale compartecipazione del beneficiario dell’attività o servizio);
  - regolamentazione delle modalità di scelta degli ETS accreditati per l’attivazione del partenariato;
  - sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio, nonché relativo regime sanzionatorio;
  - regolamentazione delle ipotesi di recesso, di risoluzione e di continuità delle attività e dei servizi.

Per quanto concerne la durata dell’accreditamento, il responsabile dispone di due opzioni:

- a termine (ad esempio, tre/cinque anni);
- a tempo indeterminato, salvo revoca, con durata predeterminata del *Patto di accreditamento* in relazione alla specifica attività o servizio accreditati.

---

<sup>6</sup> Cfr. il decreto n. 72/2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. 117/2017”, a pag. 16 suggerisce che l’individuazione dell’ETS sia *riservata al beneficiario finale dell’attività o, nel caso di minori ed anziani, di prossimi congiunti o di chi ne abbia la rappresentanza e tutela*. L’opzione della scelta operata dall’amministrazione dovrebbe essere *residuale*.

## **Articolo 21 – Pubblicazione dell’elenco**

1. L’avviso di formazione dell’elenco è di tipo aperto. L’elenco, pertanto, viene aggiornato su base annuale, di norma entro il mese di gennaio.
2. Tutti gli ETS che presentino la domanda e che dispongano dei requisiti richiesti sono iscritti all’elenco.
3. Al termine della prima formulazione dell’elenco e di ogni aggiornamento annuale, l’elenco viene pubblicato sul sito web del comune, in Amministrazioni trasparenti. Il responsabile può applicare ogni altra forma di pubblicità dell’avviso che ritenga utile.

## **Articolo 22 – Co-progettazione previo accreditamento**

1. Formulato l’elenco degli enti del terzo settore accreditati ed individuato l’ente o gli enti chiamati a svolgere attività o servizi, a norma degli articoli precedenti, il responsabile avvia e conclude la co-progettazione. A tal fine, si applicano gli articoli da 12 a 17.
2. Le parti concordano un calendario di incontri per co-progettare interventi e progetti ritenuti necessari, definirne il contenuto e le modalità attuative.

## **Articolo 23 – Patto di accreditamento**

1. Terminata la fase di co-progettazione, prima di avviare l’esecuzione dell’attività o servizio, il responsabile sottoscrive con l’ente del terzo settore un accordo attuativo definito *Patto di accreditamento*.
2. Il *Patto di accreditamento*, oltre a riportare i contenuti di cui al precedente art. 18, stabilisce caratteristiche, modalità e termini di erogazione dell’attività o servizio.
3. Il *Patto di accreditamento*, inoltre, prevede penali a carico dell’ETS in caso di ritardi o inadempimenti nell’esecuzione dell’attività o del servizio in favore del beneficiario. Il Patto di accreditamento contempla cause di risoluzione e di decadenza dell’ente del terzo settore dal Patto medesimo e dall’elenco.
4. L’amministrazione controlla e monitora, con continuità, l’erogazione dell’attività o servizio<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Cfr. si veda il decreto n. 72/2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. 117/2017”, pag. 16, ultimi due paragrafi.

## **Titolo V – Le convenzioni**

### **Articolo 24 – Convenzioni**

1. Il comune può sottoscrivere con organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), convenzioni per svolgere attività o servizi sociali di interesse generale in favore di terzi, se qualitativamente più favorevoli rispetto alle condizioni di mercato.
2. Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dalle associazioni di promozione sociale o dalle organizzazioni di volontariato.

### **Articolo 25 – Procedimento**

1. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.
2. Al procedimento si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 13, 14, 16 e 17 precedenti.

### **Articolo 26 – Requisiti degli ETS**

1. Per poter stipulare le convenzioni, organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (APS) devono disporre dei requisiti seguenti:
  - moralità professionale, dimostrata dal non aver commesso, i rappresentanti legali dell'ente del terzo settore, alcun *illecito professionale grave* identificato secondo la disciplina di cui all'art. 98 del d.lgs. 36/2023, tale da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'ente medesimo;
  - adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
2. L'avviso, con il quale si avvia il procedimento di scelta dell'organizzazione di volontariato o dell'associazione di promozione sociale, descrive i requisiti richiesti.

### **Articolo 27 – Trasporto sanitario**

1. I servizi di trasporto sanitario, di emergenza e urgenza, in via prioritaria possono essere oggetto di affidamento in convenzione a organizzazioni di volontariato (OdV), iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS, aderenti ad una rete associativa ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, laddove l'affidamento diretto possa garantire l'espletamento del servizio in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale

e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> È stato osservato che il dettato dell'art. 57 del d.lgs. 117/2017 rende evidente che non sussiste, nell'ordinamento, alcuna «obbligatorietà della gara per l'affidamento dei servizi in questione, ma al contrario deve ritenersi oramai codificato il principio dell'affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza» (TAR Puglia, Lecce, Sezione II, 12 gennaio 2018 n. 32).

## **Titolo VI – Norme finali**

### **Articolo 28 – Trattamento e tutela dei dati personali**

1. È sempre vietata la pubblicazione e la divulgazione dei dati delle persone fisiche che direttamente o indirettamente partecipano ai procedimenti di partenariato oggetto del presente.
2. Il trattamento dei dati delle persone fisiche che, in rappresentanza di enti del terzo settore, partecipano a forme di partenariato con il comune avviene esclusivamente per svolgere le attività di interesse generale elencate dall'art. 5 del Codice del terzo settore e dall'art. 3 del presente.
3. Il trattamento dei dati delle persone fisiche è effettuato esclusivamente per conseguire finalità di pubblico interesse generale connesse allo svolgimento delle suddette attività e delle funzioni istituzionali del comune.

### **Articolo 29 – Trasparenza**

1. Tutti gli atti e le decisioni inerenti ai procedimenti di partenariato sono oggetto della massima trasparenza.
2. Gli atti e le decisioni sono resi noti e divulgati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del comune, in Amministrazione trasparente.
3. È ammesso l'uso di ogni altro canale informativo ritenuto utile, compresi i social media.

### **Articolo 30 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione trasparente, sezione "Disposizioni generali", sottosezione "Atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.
3. Il presente abroga e sostituisce ogni precedente disposizione disciplinante forme di partenariato con enti del terzo settore o modelli procedurali analoghi.